

**circ. n. 04/1811 del 10/05/1995**

**Oggetto: Disposizioni in ordine all'apertura del libretto Postale Giudiziario**

Sono pervenute, a questo Ufficio, da parte di taluni Ispettorati, richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di istituzione di Libretti Postali Giudiziari per il deposito delle somme ricavate dalla vendita anticipata dei veicoli posti sotto sequestro per fatti di contrabbando.

La consueta pratica utilizzata dagli Istituti Vendite Giudiziarie nel rimettere agli Ispettorati le somme ricavate dalla vendita coatta degli autoveicoli consistente nel richiedere ad istituti di credito l'emissione di assegni circolari intrasferibili, non permette, infatti, di procedere alla costituzione dei suddetti libretti per l'impossibilità dell'Ufficio Postale di introitare le somme occorrenti.

Ne' è consentito al Contabile del Contenzioso, una volta introitate le somme sul conto corrente postale a lui intestato, provvedere all'apertura del libretto giudiziario, a causa del vincolo di tesoreria, apposto sullo stesso conto, che non consente altre destinazioni se non quelle specificamente previste.

Poiché i contatti avuti con l'Ente Poste Italiane non hanno sortito effetto in relazione a possibili diverse soluzioni del problema di cui trattasi si ritiene opportuno impartire le seguenti disposizioni.

Dato che gli importi ricavati dalla vendita anticipata degli autoveicoli sequestrati sono ammissibili a quelli acquisiti a titolo non definitivo, potrà ritenersi ad essi applicabile la procedura normalmente seguita per questi ultimi.

- 2 -

Pertanto, le somme, una volta introitate sul conto corrente postale intestato al Contabile, saranno versate sul capo IV al Cap. 3711 dello Stato di previsione delle Entrate-Tesoro. I Sigg. Contabili provvederanno poi a richiedere la disponibilità delle stesse sul cap. 3513 per poter costituire, acquisita la necessaria autorizzazione della Cancelleria competente, il libretto postale giudiziario, mediante versamento, "al Cassiere Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni con il concorso del Controllore", del ricavato della vendita anticipata dell'automezzo.

L'adozione di questo sistema consentirà che gli Istituti Vendite Giudiziarie versino gli introiti delle aste sui conti postali accesi a nome dei Contabili del Contenzioso di modo che, mentre nei casi di veicoli confiscati, questi ultimi provvederanno secondo le normali regole procedurali, nei casi di vendita anticipata, applicheranno le disposizioni appena descritte.

Ugualmente, con riferimento alle somme fino ad oggi trattenute in deposito sotto forma di assegni circolari, i Sigg. Contabili provvederanno ad introitarle sul conto postale per attivare la procedura di cui sopra.

I Sigg. Ispettori, pertanto, invieranno, sollecitamente, una nota da cui risultino gli ulteriori fondi occorrenti, per gli adempimenti in esame, sul cap. 3513, ad integrazione delle comunicazioni già effettuate in riscontro alla nota della scrivente n. 04/833 del 14.02.1995.

Va sottolineato che non sono praticabili altri tipi di soluzione, come proposto da taluni Ispettorati: non quello di provvedere mediante rimozione del vincolo di tesoreria; nè quello di procedere all'apertura di apposito conto corrente bancario sul quale acquisire le somme rimesse dagli Istituti Vendite Giudiziarie, perchè la sua gestione sarebbe individuata quale fuori bilancio e, pertanto, vietata inderogabilmente.

- 3 -

Gli Ispettorati Comp.li provvederanno, in sede di trasmissione dell'autorizzazione alla vendita anticipata dei veicoli, a far conoscere, agli organi deputati all'esecuzione, le modalità di remissione degli introiti e gli estremi del conto corrente postale sul quale effettuare il versamento.